

Verifiche tributarie, accessi e ispezioni: definizione e approfondimenti

di [Redazione](#)

Pubblicato il 16 Giugno 2010

Nella nostra enciclopedia di diritto tributario spieghiamo i concetti di accesso, ispezione e verifica fiscale, con riferimenti normativi e utili approfondimenti.

L'accesso, l'ispezione e la verifica

L'accesso da parte dei verificatori fiscali

L'accesso è il momento d'ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero quando ve ne è la possibilità, presso l'abitazione del contribuente.

In genere, il termine accesso indica **una visita di breve durata** presso il contribuente, per riscontrare e controllare "conti" specifici od acquisire elementi utili.

Si distinguono:

- **accessi mirati** (esame di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti);
- **accessi brevi** (reperimento e riscontro di dati).

Esempi di accessi per:

- il controllo degli obblighi strumentali (scontrini fiscali);



- la rilevazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore (*non più esistenti e attualmente sostituiti dagli [ISA](#) n.d.r.*);
- l'attività di analisi e ricerca;
- le [compensazioni operate con modello F24](#);
- la verbalizzazione delle [operazioni di distruzione di merci](#);
- per conto di Stati Esteri;
- per il controllo delle [ONLUS](#).

Le risultanze delle rilevazioni effettuate e dei controlli eseguiti sono formalizzati nel (obbligatorio) [verbale redatto a conclusione dell'accesso](#).

Per approfondire:

[La motivazione per relationem al P.V.C. Processo Verbale di Contestazione](#)

L'ispezione fiscale

L'ispezione consiste nell'effettuazione di **indagini documentali formali e sostanziali**.

La verifica fiscale

La verifica è ogni altra attività di ricerca e di controllo, che ricomprende **sia l'accesso che l'ispezione documentale**.

La [verifica](#), in genere, viene effettuata presso l'azienda del contribuente e comporta una permanenza, più o meno lunga dei verificatori, **nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del contribuente**, che riportiamo di seguito.



Statuto del contribuente, Legge 27 luglio 2000 n. 212 - Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali **nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali** sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle **ragioni** che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della **facoltà di farsi assistere da un professionista** abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei **diritti e degli obblighi** che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'**esame dei documenti amministrativi e contabili** può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel **processo verbale delle operazioni di verifica**.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, **non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni** nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al **Garante del contribuente**, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può **comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori**.

L'**avviso di accertamento** non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per approfondire: [Il termine di notifica dell'accertamento a seguito di verifica fiscale – Con esempi di ricorso.](#)

Trovi [qui](#) tanti approfondimenti aggiornati sullo Statuto del contribuente come ad esempio [Statuto del Contribuente: i diritti dei contribuenti e i doveri del Fisco](#).

Riferimenti normativi:

- [art. 52 DPR 633/72](#)
- [art. 32 DPR n.600/73](#)

Continua ad approfondire: [Accesso, ispezione e verifica fiscale: cosa possono fare i verificatori...e cosa no](#)

Giugno 20210